



COMUNE DI BONDENO

PROVINCIA DI FERRARA

C.A.P. 44012
Cod. Fisc. e P. IVA 00113390389

Prot. n. **1314**

ORDINANZA n. **15**

MANUTENZIONE DEI FOSSI IRRIGUI E DI SCOLO, DELLE RIPE, TAGLIO DELLE SIEPI E PULIZIA AREE URBANE INEDIFICATE.

IL SINDACO

Ritenuto necessario intervenire a salvaguardia dell'assetto del territorio comunale a garanzia della pubblica incolumità generale, nonché dell'igiene e del decoro degli abitati;
Visto il Titolo II, Capo I del Codice della Strada e relativo Regolamento d'Esecuzione, nonché loro successive modifiche ed integrazioni;
Visto il Titolo VI, Capi I, II e III del R.D. 08/05/1904, n.368;
Vista la Legge 12/02/1942, n.183;
Visti i vigenti Regolamenti Comunali di Polizia Urbana e Rurale;
Vista la Legge 08/06/1990, n.142,

ORDINA

I PROPRIETARI E GLI AVENTI TITOLO SU IMMOBILI ATTIGUI A FOSSI IRRIGUI O DI SCOLO (INTERPODERALI O STRADALI), O A STRADE, DOVRANNO:

- A) Eseguire, entro il 31 maggio ed il 31 agosto di ogni anno, almeno due operazioni di sfalcio dei medesimi, nel rispetto della vegetazione ripariale d'alto fusto, salve diverse disposizioni da impartirsi annualmente in relazione alla situazione meteorologica stagionale;
- B) Provvedere, se necessario, alla loro regolare manutenzione mediante:
- 1) spurgo e razionale pulizia, compresi i tratti sottostanti ai ponticelli, nonché i tratti tombati;
 - 2) risezione, colmata e livellamento od ogni altra operazione di ripristino finalizzata al mantenimento della funzionalità idraulica ed al corretto e completo deflusso delle acque;
- C) Attenersi ad ogni prescrizione di carattere manutentivo imposta dalle autorità competenti in materia di esercizio del reticolo idraulico minore;
- D) Provvedere alla sistemazione delle sponde dei fossi stradali e delle ripe dei terreni confinanti con le strade in modo da impedire lo scoscendimento del terreno o franamenti e cedimenti del corpo stradale;
- E) Recidere le siepi fiancheggianti le strade in modo da non invadere la sede stradale, nonché tagliare i rami delle piante, che non dovranno protendersi oltre il confine stradale e non nascondere la segnaletica o compromettere la leggibilità dalla distanza e dalla angolazione necessaria.

I PROPRIETARI E GLI AVENTI TITOLO SU AREE COMPRESSE ENTRO IL LIMITE DEL TERRITORIO URBANO:

F) Debbono provvedere ad almeno due operazioni di sfalcio delle medesime, nel rispetto della vegetazione ad alto fusto, salve diverse disposizioni da impartirsi annualmente in relazione alla situazione meteorologica stagionale; tali interventi dovranno rispettivamente essere eseguiti entro il 31 maggio ed il 31 agosto di ogni anno.

A CARICO DEGLI INADEMPIENTI, VERRANNO APPLICATE LE CORRISPONDENTI SANZIONI DI LEGGE.

Avverso la presente Ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale di prima istanza al Tribunale Amministrativo Regionale-Emilia Romagna-Bologna, entro 60 giorni dalla pubblicazione; ovvero, ricorso straordinario al Capo dello Stato proponibile entro 120 giorni dalla sua pubblicazione.

Dalla Residenza Municipale, addì 07/02/1997



IL SINDACO
CAMPI Prof. Ettore

[Handwritten signature]